

Bruxelles, 31 maggio 2017
(OR. en)

9674/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0149 (COD)**

**POSTES 9
TELECOM 143
MI 453
COMPET 447
DIGIT 148
CONSOM 235
IA 90
CODEC 917**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	8834/17 POSTES 5 TELECOM 102 MI 377 COMPET 292 DIGIT 118 CONSOM 176 IA 72 CODEC 727
n. doc. Comm.:	9706/16 POSTES 4 TELECOM 110 MI 407 COMPET 348 DIGIT 65 CONSOM 135 IA 35 CODEC 795 + ADD1 + ADD2 + ADD3 + ADD4 + ADD5
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi - Orientamento generale

1. Il 25 maggio 2016 la Commissione ha adottato e trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto, che affronta questioni specifiche relative ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. Il regolamento proposto sviluppa e integra le norme sui servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi previste attualmente dalla direttiva 97/67/CE sui servizi postali¹. Gli obiettivi specifici della proposta sono:

¹ Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21 gennaio 1998, pagg. 14-25).

- rendere più efficaci i mercati attraverso l'aumento dell'efficacia e della coerenza della sorveglianza regolamentare dei mercati dei pacchi e stimolare la concorrenza;
- accrescere la trasparenza delle tariffe al fine di ridurre le differenze tariffarie ingiustificate e ridurre le tariffe applicate ai privati e alle piccole imprese, soprattutto nelle aree più remote.

Questi obiettivi specifici sostengono quelli più ampi del mercato unico digitale, ossia incrementare il commercio elettronico transfrontaliero e l'inclusione digitale.

2. Nel luglio 2016 il Gruppo "Servizi postali" (in appresso il "gruppo") ha avviato l'esame della proposta in oggetto analizzando anche la valutazione d'impatto della Commissione. Il 2 dicembre 2016 la presidenza slovacca ha presentato al Consiglio TTE (Telecomunicazioni) una relazione sullo stato di avanzamento dell'esame (doc. 14401/16).
3. A seguito delle discussioni svoltesi in varie riunioni del gruppo, la presidenza ha modificato in vari punti la proposta della Commissione per raggiungere un testo di compromesso accettabile pur tenendo conto delle preoccupazioni degli Stati membri. Inoltre, i considerando sono stati adattati alle disposizioni sostanziali.
4. Il 24 maggio 2017 il progetto di orientamento generale è stato sottoposto al Comitato dei rappresentanti permanenti. Tenendo conto di alcune preoccupazioni sollevate dalle delegazioni durante la riunione del Comitato, la presidenza ha deciso di introdurre ulteriori modifiche al testo degli articoli 3 e 4 e dei considerando 8 ter, 10 e 12 (contrassegnate nell'allegato in **grassetto sottolineato** e con [...]). A seguito di tali modifiche, la presidenza ritiene il testo di compromesso allegato ben equilibrato e accettabile per le delegazioni. Per il momento una delegazione ha annunciato la sua possibile astensione riguardo all'orientamento generale e un'altra ha formulato una riserva di esame parlamentare.

5. La Commissione è favorevole al raggiungimento di un orientamento generale nella prossima sessione del Consiglio. Tuttavia, in questa fase della procedura, riserva la sua posizione sul testo di compromesso proposto.
 6. Si invita il Consiglio TTE (Telecomunicazioni) ad adottare, nella sessione del 9 giugno 2017, un orientamento generale sulla proposta riportata in allegato.
-

2016/0149 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,
visto il parere del Comitato delle regioni³,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Le tariffe applicabili ai mittenti di piccoli volumi di pacchi e altri invii postali transfrontalieri, in particolare piccole e medie imprese (**PMI**) e privati, sono ancora relativamente elevate. Ciò ha un impatto negativo diretto sugli utenti alla ricerca di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, specialmente nel contesto del commercio elettronico.
- (2) Vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto concerne le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione per quanto riguarda il controllo del mercato e la sorveglianza regolamentare dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi. Ciò è stato confermato da una relazione congiunta⁴ elaborata dal gruppo dei regolatori europei per i servizi postali e dall'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, che hanno concluso che le autorità nazionali di regolamentazione devono disporre degli opportuni poteri di regolamentazione per intervenire e che tali poteri non sembrano esistere in tutti gli Stati membri. Tali differenze comportano oneri amministrativi e costi di conformità aggiuntivi per i fornitori di servizi di consegna dei pacchi che operano a livello transfrontaliero: costituiscono pertanto un ostacolo alla fornitura transfrontaliera di tali servizi, incidendo direttamente sul funzionamento del mercato interno.
- (3) Il mercato dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi è variegato e complesso, con vari fornitori che offrono servizi e prezzi diversi in funzione del peso, delle dimensioni e del formato degli invii, ma anche della destinazione, delle opzioni che offrono valore aggiunto (quali le soluzioni per la tracciatura) e del numero di invii effettuati. Tale diversità fa sì che i servizi di consegna dei pacchi dei diversi fornitori siano difficilmente confrontabili, sia in termini di qualità che di prezzo. Inoltre, i piccoli mittenti, quali le **PMI** e i privati, spesso non sono consapevoli dell'esistenza dei diversi servizi di consegna offerti.

⁴ BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

(4) Al fine di migliorare l'accessibilità economica dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, specialmente per gli utenti di zone remote o scarsamente popolate, è necessario migliorare la trasparenza degli elenchi pubblici delle tariffe per una serie limitata di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi []. **Rendere i prezzi transfrontalieri più trasparenti e facilmente confrontabili in tutta l'Unione dovrebbe incoraggiare la riduzione di differenze irragionevoli sul piano delle tariffe.** []

(5) []

(5 bis) Un fornitore del servizio universale è un operatore postale che fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso all'interno di un determinato Stato membro. I fornitori del servizio universale che operano in più di uno Stato membro dovrebbero essere classificati come fornitori del servizio universale solo nello Stato membro o negli Stati membri in cui forniscono un servizio postale universale.

(6) I servizi postali sono attualmente regolati dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Tale direttiva stabilisce norme comuni che disciplinano la fornitura dei servizi postali e il servizio postale universale nell'Unione. Il presente regolamento integra [] le norme stabilite nella direttiva 97/67/CE relativamente ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.

(6 bis) Il presente regolamento non introduce alcuna modifica alla definizione di "invio postale" ai sensi dell'articolo 2, punto 6, della direttiva 97/67/CE e tenuto conto della sua attuazione.

(7) []

⁵ Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14[]).

(8) [] **Ai fini dell'attuazione del presente regolamento è importante fornire [] definizioni chiare di pacchi e servizi di consegna dei pacchi e specificare quali invii postali siano compresi in [] tali definizioni. Si presume che gli invii postali di spessore superiore a 20 mm contengano beni piuttosto che corrispondenza. Gli invii postali contenenti soltanto corrispondenza non dovrebbero rientrare nell'ambito dei servizi di consegna dei pacchi.** [] In linea con la prassi consolidata, [] **i pacchi hanno un peso[] inferiore o pari a 31,5 kg, in quanto gli invii più pesanti non possono essere movimentati da un solo individuo medio senza ausili meccanici e questa attività rientra nel settore del trasporto merci e della logistica.** []

(8 bis) I fornitori di servizi di consegna dei pacchi che utilizzano modelli di impresa alternativi, ad esempio quelli che si avvalgono dell'economia collaborativa e delle piattaforme per il commercio elettronico, dovrebbero essere soggetti al presente regolamento, laddove forniscano almeno una delle fasi del servizio di consegna postale. La raccolta, lo smistamento e la consegna, compresi i servizi di ritiro, dovrebbero essere considerati servizi di consegna dei pacchi, anche quando sono assicurati da fornitori di servizi espressi e di servizi di corriere nonché da consolidatori, in linea con la prassi attuale. Il solo trasporto che non venga effettuato in combinazione con una di queste fasi non dovrebbe rientrare nell'ambito dei servizi di consegna dei pacchi perché in questo caso si dovrebbe ritenere che tale attività rientri nel settore dei trasporti.

(8 ter) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imprese che dispongono unicamente di reti di consegna interne nazionali per evadere gli ordini di beni che esse stesse hanno venduto. Le imprese che si avvalgono di reti di consegna interne nazionali anche per la consegna di beni venduti da terzi dovrebbero essere soggette al presente regolamento.

(9) []

- (10) È necessario che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di conoscenze e informazioni a fini statistici circa i fornitori di servizi di consegna dei pacchi attivi sul mercato. **[] Data l'elevata intensità di manodopera del settore e al fine di limitare l'onere amministrativo per i piccoli fornitori [...] di servizi di consegna dei pacchi attivi unicamente su un mercato [] regionale o nazionale, è opportuno applicare una soglia di 50 persone basata sul numero medio di persone che hanno lavorato per il fornitore di servizi nell'anno civile precedente e che sono coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi nello Stato membro in cui è stabilito il fornitore, a meno che tale fornitore non sia stabilito in più di uno Stato membro. La soglia di 50 persone si ispira alla raccomandazione 2003/361 della Commissione⁶. Tale soglia dovrebbe includere le persone coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi, quali i lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale e temporanei nonché gli autonomi che lavorano per il fornitore di tali servizi. Inoltre, per tener conto delle peculiarità degli Stati membri relativamente al proprio mercato dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, le autorità nazionali di regolamentazione potrebbero chiedere al fornitore di tali servizi di includere nella soglia i lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale e temporanei nonché gli autonomi che lavorano per i suoi subfornitori, ai fini di una maggiore trasparenza delle tariffe transfrontaliere e del mercato nel suo complesso.**
- (11) Il luogo di stabilimento del fornitore va determinato in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia. Se uno stesso fornitore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è fornito il servizio in questione.

⁶ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- (11 bis) Nel presentare informazioni all'autorità nazionale di regolamentazione, le caratteristiche dei servizi di consegna dei pacchi dovrebbero indicare, in particolare, le fasi del servizio di consegna postale (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione) intraprese da tale fornitore, se il servizio rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'obbligo di servizio universale, la portata territoriale del servizio (regionale, nazionale, transfrontaliero) e se è offerto un valore aggiunto.
- (12) [] L'elenco di invii postali soggetti alle misure sulla trasparenza dei prezzi dovrebbe essere limitato al fine di facilitare la comparabilità e minimizzare gli oneri amministrativi per i fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi e le autorità nazionali di regolamentazione. I servizi ordinari e raccomandati dovrebbero essere inclusi dal momento che costituiscono la base dell'obbligo di servizio universale e, data l'importanza della funzionalità del servizio di tracciatura per il commercio elettronico, dovrebbero essere inclusi anche i prezzi del servizio di tracciatura e dei pacchi raccomandati, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nell'obbligo di servizio universale, al fine di garantire la comparabilità in tutta l'Unione europea. È opportuno concentrare l'attenzione sui pesi più ridotti che comprendono la maggioranza degli invii postali consegnati dai fornitori di servizi di consegna dei pacchi, inclusi i prezzi degli invii postali di spessore superiore a 20 mm che sono trattati come corrispondenza. È opportuno includere soltanto le tariffe unitarie, dal momento che rappresentano il prezzo pagato dai mittenti più piccoli. Gli invii postali interessati dovrebbero essere indicati chiaramente in un allegato del presente regolamento. Il presente regolamento non obbliga i fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi a offrire tutti gli invii postali elencati nell'allegato. Al fine di garantirne l'accuratezza, le informazioni relative alle tariffe dovrebbero essere fornite dagli stessi fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. Le tariffe in questione dovrebbero essere pubblicate dalla Commissione su un sito web dedicato e dovrebbero costituire la base per la valutazione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, delle tariffe degli invii postali elencati nell'allegato che rientrano nell'obbligo di servizio universale dei fornitori del servizio universale. La valutazione delle tariffe transfrontaliere che potrebbero essere irragionevolmente elevate dovrebbe tener conto dei principi enunciati all'articolo 12 della direttiva 97/67/CE.

- (13) []
- (14) []
- (15) Tariffe uniformi per le consegne transfrontaliere in due o più Stati membri possono essere importanti nell'interesse della tutela della coesione regionale e sociale. In questo contesto è opportuno considerare che il commercio elettronico offre alle zone scarsamente popolate nuove opportunità di partecipazione alla vita economica. []
- (16) Differenze significative tra le tariffe interne e transfrontaliere dei servizi di consegna dei pacchi dovrebbero essere giustificate da criteri obiettivi []. **Al fine di ridurre l'onere amministrativo per le autorità nazionali di regolamentazione e i fornitori del servizio universale e in linea con il principio di proporzionalità, una valutazione delle tariffe transfrontaliere dovrebbe essere richiesta soltanto in casi in cui le autorità nazionali di regolamentazione, sulla base di un meccanismo obiettivo di filtro preliminare alla valutazione, abbiano elementi per ritenere che le tariffe transfrontaliere siano con ogni probabilità irragionevolmente elevate [].**
- (17) Al fine di garantire la trasparenza in tutta l'Unione, **una versione non riservata della valutazione** di [] **ogni** autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe essere [] **pubblicata dalla** Commissione. []
- (18) []
- (19) []
- (20) []

(20 bis) Al fine di limitare l'onere amministrativo, il trasferimento di dati da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi, delle autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione dovrebbe avvenire per via elettronica, ad esempio consentendo l'uso delle firme elettroniche di cui al regolamento (UE) 910/2014 (regolamento eIDAS)⁷.

(21) Dato che i mercati dei servizi di consegna dei pacchi sono in rapida evoluzione la Commissione dovrebbe riesaminare l'efficienza e l'efficacia del presente regolamento, **tenendo conto degli sviluppi nel commercio elettronico**, e presentare una relazione periodica al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di proposte di riesame al Parlamento europeo e al Consiglio.

(21 bis) La Commissione dovrebbe basarsi sull'utile contributo del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali, composto da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione.

(22) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione **[] del presente regolamento**, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per la definizione di un modulo per la trasmissione di **[] informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi alle autorità nazionali di regolamentazione**. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.

(23) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

⁷ **Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).**

⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(24) La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ si applicano al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento.

(24 bis) Gli Stati membri dovrebbero stabilire la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e ne dovrebbero assicurare l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(25) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la definizione dei principi di regolamentazione e delle norme necessari per migliorare la sorveglianza regolamentare, l'aumento della trasparenza dei prezzi e la definizione di alcuni principi in materia di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi che incoraggino la concorrenza, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono **invece** essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire **[] tali obiettivi** in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme specifiche in aggiunta a quelle fissate dalla direttiva 97/67/CE per quanto riguarda:

- a) la sorveglianza regolamentare dei servizi di consegna dei pacchi;
- b) la trasparenza e **valutazione** delle tariffe [] applicabili a determinati servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi [];
- c) []

Articolo 2

Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 97/67/CE.
- 2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **"pacco": un invio postale di peso non superiore a 31,5 kg, esclusi gli invii di corrispondenza;**
 - a) "servizi di consegna dei pacchi": i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto [] e la distribuzione dei **pacchi** [];

- b) "fornitore di servizi di consegna dei pacchi": un'impresa che fornisce uno o più servizi di consegna dei pacchi; **le imprese che forniscono soltanto servizi nazionali di consegna dei pacchi nel quadro di un contratto di vendita di cui all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2011/83/UE e che, nel quadro di tale contratto, consegnano personalmente i beni al consumatore non sono considerate fornitori di servizi di consegna dei pacchi;**
- b bis)"subfornitore": un'impresa che effettua la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi per conto del fornitore di servizi di consegna dei pacchi; un'impresa che effettua soltanto il trasporto non è considerata un subfornitore.
- c) []

CAPO II

Sorveglianza regolamentare

Articolo 3

Comunicazione di informazioni

1. Tutti i fornitori di servizi di consegna dei pacchi trasmettono le seguenti informazioni all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti, **a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione non le abbia già richieste e ricevute:**
 - a) denominazione **del fornitore di servizi di consegna dei pacchi**, status e forma giuridica, numero di registrazione in un registro commerciale o in un altro registro analogo, numero di identificazione IVA, indirizzo del luogo di stabilimento e nome di una persona di contatto;
 - b) [] **caratteristiche dei servizi di consegna dei pacchi da esso offerti;**

- c) **termini e condizioni generali** **del fornitore per tali servizi di consegna dei pacchi.**
2. I fornitori di servizi di consegna dei pacchi informano l'autorità nazionale di regolamentazione **di eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1** entro 30 giorni.
3. Entro il **30 giugno** di ogni anno civile tutti i fornitori di servizi di consegna dei pacchi trasmettono le seguenti informazioni all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti, **a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione non le abbia già richieste e ricevute:**
- a) il fatturato annuo dei servizi di consegna dei pacchi per l'anno civile precedente nello Stato membro in cui **il fornitore di servizi di consegna dei pacchi** è stabilito, suddiviso per servizi di consegna di pacchi nazionali e transfrontalieri in entrata e in uscita;
- b) il numero **medio** delle persone da esso impiegate **nell'anno civile precedente** coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi nello Stato membro in cui è stabilito; **il numero medio di persone include i lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale, temporanei e autonomi;**
- c) il numero di **pacchi** trattati nell'anno civile precedente nello Stato membro in cui **il fornitore** è stabilito, suddivisi per **pacchi** nazionali e transfrontalieri in entrata e in uscita .
- c bis) l'elenco dei loro subfornitori, ciascuno dei quali nell'anno civile precedente ha impiegato in media almeno 50 persone coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi, corredato delle caratteristiche di tali servizi da essi prestati e delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c);**
- d) **ove disponibili, eventuali listini prezzi accessibili al pubblico applicabili al 1° gennaio di ogni anno civile ai servizi di consegna dei pacchi.**

4. **[Entro XX]** la Commissione, mediante un atto di esecuzione, definisce un modulo per la trasmissione delle informazioni di cui **[] ai paragrafi 1 e 3 []**. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9.
5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ulteriori obblighi di informazione oltre a quelli di cui ai paragrafi 1 e **[] 3 a condizione che []** siano necessari **[] e proporzionati**.

5 bis. [...]

6. **Il presente articolo non si applica ai []** fornitori di servizi di consegna dei pacchi [...] che, **nell'anno civile precedente, hanno [] impiegato in media []** meno di 50 persone **coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi nello Stato membro in cui sono stabiliti [],** a meno che non siano stabiliti in più di uno Stato membro. **Il numero medio di persone include i lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale e temporanei nonché quelli autonomi.**

Articolo 4

*Trasparenza delle tariffe **transfrontaliere**[]*

1. I fornitori **[] di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi []** trasmettono all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti l'elenco pubblico delle tariffe applicabili alla data del 1° gennaio di ogni anno civile per la consegna degli invii postali **[]** di cui all'allegato. Dette informazioni sono trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno civile.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono alla Commissione tempestivamente e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno civile gli elenchi pubblici delle tariffe ottenuti conformemente al paragrafo 1. La Commissione li pubblica su un sito web dedicato entro il **[] 31 marzo** di ogni anno civile.

2 bis. Il presente articolo non si applica ai [] fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi che, nell'anno civile precedente, hanno impiegato in media meno di 50 persone coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi nello Stato membro in cui sono stabiliti, a meno che non siano stabiliti in più di uno Stato membro. Il numero medio di persone include i lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale e temporanei nonché gli autonomi che lavorano per il fornitore di servizi di consegna transfrontaliera. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo conto delle peculiarità degli Stati membri interessati, possono chiedere al fornitore di tali servizi di includere nella soglia i lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale e temporanei nonché gli autonomi che lavorano per i suoi subfornitori.

3. []

4. []

Articolo 5

Valutazione [] delle tariffe transfrontaliere

-1. L'autorità nazionale di regolamentazione individua, per ogni invio postale elencato nell'allegato che rientra nell'obbligo di servizio universale del proprio Stato membro, le tariffe transfrontaliere per i servizi di consegna dei pacchi prestati da un fornitore del servizio universale e originari del proprio Stato membro che essa ritiene necessario valutare al fine di individuare le tariffe transfrontaliere irragionevolmente elevate, sulla base dell'elenco pubblico delle tariffe ottenuto conformemente all'articolo 4.

1. []

2. L'autorità nazionale di regolamentazione basa la propria valutazione delle tariffe transfrontaliere di cui al paragrafo -1 sui seguenti criteri:
- a) un meccanismo obiettivo di filtro preliminare alla valutazione che può basarsi su elementi quali una percentuale delle tariffe più elevate applicate nell'Unione per ogni invio postale elencato nell'allegato, tenendo conto delle parità del potere d'acquisto o il fatto che la tariffa transfrontaliera di un invio postale elencato nell'allegato sia superiore alla somma della sua tariffa interna nello Stato membro d'origine e della tariffa interna nello Stato membro di destinazione dopo l'applicazione a tale somma di un fattore di moltiplicazione;
 - b) eventuali tariffe uniformi applicate a due o più Stati membri e le tariffe interne di un invio postale nello Stato membro di origine e in quello di destinazione;
 - c) volumi di spedizioni bilaterali, costi di trasporti o di movimentazione specifici, altri costi pertinenti e standard di qualità del servizio.

A tale fine l'autorità di regolamentazione nazionale può chiedere prove al fornitore del servizio universale.

La Commissione definisce orientamenti sulla metodologia relativa all'applicazione dei criteri di cui al primo comma.

3. Il fornitore del servizio universale fornisce all'autorità nazionale di regolamentazione le prove di cui al paragrafo 2 entro 1 mese dal ricevimento della richiesta.
4. L'autorità nazionale di regolamentazione comunica la sua valutazione alla Commissione per via elettronica.

Inoltre, l'autorità nazionale di regolamentazione invia alla Commissione una versione non riservata di tale valutazione [] **e, su richiesta motivata, alle autorità nazionali di regolamentazione degli [] Stati membri [] interessati.**

Le informazioni **necessarie ai sensi del presente paragrafo** sono trasmesse entro il [] **31 maggio** di ogni anno civile.

4 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione garantiscono la riservatezza della valutazione e delle prove fornite ai sensi del paragrafo 2 conformemente al diritto nazionale e dell'Unione.

5. La Commissione pubblica la versione non riservata della valutazione fornita dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente al paragrafo 4 sul sito web dedicato entro il [] **30 giugno** di ogni anno civile.

Articolo 6

Accesso transfrontaliero trasparente e non discriminatorio

[]

CAPO III

Attuazione, riesame ed entrata in vigore

Articolo 7

Sanzioni

- 1.** Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazione [] del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

- 2.** **Ogni Stato membro notifica [] alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e tempestivamente [] eventuali successive modifiche.**

Articolo 8

Riesame

Entro [] [*due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*], e successivamente ogni **due** [] anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta di riesame.

La Commissione valuta almeno quanto segue:

- a) se [] **la valutazione ha contribuito al miglioramento** dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi [], anche **per quanto concerne l'accessibilità economica** per gli utenti situati in zone remote o scarsamente popolate;

- b) []
- c) in quale misura le autorità nazionali di regolamentazione abbiano riscontrato difficoltà nell'applicazione del presente regolamento, **inclusa un'analisi quantitativa delle conseguenze amministrative**;
- d) i progressi di altre iniziative finalizzate al completamento del mercato unico dei servizi di consegna dei pacchi.

Articolo 9

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato della direttiva postale istituito dall'articolo 21 della direttiva 97/67/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. **Il presente regolamento si applica a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento], ad eccezione dell'articolo 7, che si applica a decorrere dal ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

II

Elenco degli invii postali per i quali le tariffe dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi sono soggette alle misure sulla trasparenza dei prezzi e alla valutazione di cui agli articoli 4 e 5.

- a) lettera ordinaria (nazionale e all'interno dell'Unione) da 500 g;
- b) lettera ordinaria (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;
- c) lettera ordinaria (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;
- d) lettera raccomandata (nazionale e all'interno dell'Unione) da 500 g;
- e) lettera raccomandata (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;
- f) lettera raccomandata (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;
- g) lettera con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 500 g;
- h) lettera con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;
- i) lettera con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;
- j) pacco ordinario (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;
- k) pacco ordinario (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;
- l) pacco ordinario (nazionale e all'interno dell'Unione) da 5 kg;
- m) pacco con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;
- n) pacco con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;
- o) pacco con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 5 kg.

Gli invii postali **[] elencati nelle lettere da a) a o)** soddisfano i seguenti criteri:

- a) le dimensioni degli invii postali **elencati nelle lettere da a) a i)** (corrispondenza) rispettano la regola seguente: somma di lunghezza, larghezza e spessore: 900 mm. La dimensione maggiore non supera i 600 mm, quella minore supera i 20 mm;
- b) i pacchi **elencati nelle lettere da [] j) a o)** non hanno dimensioni inferiori a quelle prescritte per la corrispondenza di cui alle lettere da a) a i).

Elementi da prendere in considerazione al momento di fornire le informazioni sulle tariffe per le lettere da a) a o):

- (*) Le tariffe corrispondenti agli invii postali **sono unitarie e** non contengono alcuno sconto particolare sulla base dei volumi o di qualsiasi altro trattamento speciale.
- (**) Il valore delle tariffe viene trasmesso alle autorità nazionali di regolamentazione al netto dell'IVA.
- (***) I fornitori che offrono più di un **[] invio postale** che soddisfa i criteri di cui sopra comunicano **la tariffa []** più economica.
- (****) Le tariffe di cui sopra corrispondono ad invii **postali** consegnati presso il domicilio o altro recapito **del destinatario** nello Stato membro di destinazione.
